

Mantova, li 22/04/2015

**PARERE DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE NATURALE
SULLA PROPOSTA DEL PARCO DEL MINCIO DI MODIFICA DEI CONFINI DELLA
RISERVA NATURALE "VALLI DEL MINCIO"**

VISTI i verbali delle riunioni tenutesi il 23/02/2015, 09/03/2015 e 20/03/2015, presso la Sala Riunioni della Provincia di Mantova in Via don M. Maraglio, 4, per esprimere un parere, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. 86/83 e smi, in merito alla modifica dei confini della Riserva Naturale "Valli del Mincio";

CONSIDERATO che si è nell'ambito della procedura di VAS della variante al Piano Territoriale del Parco del Mincio, per cui l'Ente Parco ha messo a disposizione il Documento di Scoping ed ha indetto la prima conferenza di Valutazione a metà dicembre 2014, invitando a partecipare tutti gli enti territorialmente interessati ed il pubblico;

CONSIDERATO che la suddetta variante al PTC è riferita alla ripermimetrazione della Riserva Naturale (RN) Valli del Mincio e che, ai sensi dell'art. 7 comma 6, della L.R. n 86 del 30/11/83 la Commissione Provinciale per l'Ambiente naturale ha il compito di esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulla misure di salvaguardia delle riserve naturali;

CONSIDERATO inoltre che il PTC del Parco approvato con dgr del 7/193 del 28/06/2000 proponeva significative proposte di ampliamento dei confini della Riserva Naturale, cui non ha fatto seguito la definitiva approvazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 86/83;

RITENUTO peraltro che, a far tempo dalla data di approvazione del PTC, le aree di cui veniva proposto l'ampliamento sono state assoggettate al regime di tutela di RN e hanno conservato pregevoli caratteristiche di naturalità, come documentato negli elaborati del Piano di gestione del SIC/ZPS "Ansa e Valli del Mincio", che comprende le aree della proposta di ampliamento;

CONSIDERATO inoltre che le aree marginali proposte a suo tempo dal PTC come aree di rispetto della RN, grazie al regime pur provvisorio di tutela, cui sono state assoggettate, hanno potuto svolgere una funzione di filtro e di riduzione degli effetti negativi sulla Riserva Naturale da pressioni esterne, prevalentemente antropiche, soprattutto nella fascia adiacente la ex SS 10 MN-CR;

VISTE le dgr n° 839/2013 e n° 1041/2010;

VISTO il Decreto n.566/2012 di nomina della Commissione provinciale per l'ambiente naturale;

la Commissione propone alle autorità competenti di procedere alla perimetrazione definitiva della RN, suggerendo il rispetto dei criteri, che questa Commissione ha elaborato, e che sono di seguito descritti :

Criterio 1 – La CPAN auspica che il confine della RN si attesti sulla sommità della scarpata morfologica e non al piede della stessa coerentemente lungo tutto il perimetro della RN. Tale elemento morfologico naturale coincide tra l'altro con la fascia di divagazione del fiume indicata come fascia A – B dal Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Po.

Le aree urbanizzate, che accolgono insediamenti produttivi (es. stabilimento Marconi) o le aree residenziali consolidate in situazioni poste morfologicamente al livello fondamentale della pianura ed escluse dalla fascia A – B del PAI: se non già incluse nella RN originaria, dovrebbero essere escluse dalla stessa ed azionate in modo più appropriato.

Nell'ambito della ripermetrazione della RN nella porzione sud della stessa in prossimità dello stabilimento Marconi, si ritiene necessario che il confine della riserva si attesti sulla sommità della scarpata morfologica, al fine di includerla nell'area protetta. Obiettivo condiviso è di includere le aree umide e la scarpata nella RN, e di escluderne invece le aree urbanizzate poste nel livello fondamentale della pianura.

Si propone di fare riferimento al criterio 1 per le aree per cui il PTC del Parco proponeva l'ampliamento dell'area di rispetto della R.N. e che interessano la zona industriale Marconi e aree limitrofe ai centri abitati di Grazie e Angeli (proposte di variante n° 9 parte – area residenziale vicino a Borgo Angeli – e n° 10 limitatamente alla porzione di stabilimento Marconi ubicato sopra la scarpata del terrazzo; con esclusione delle proposte varianti n° 6 e n° 7).

Criterio 2 – Aree che presentano habitat naturali o seminaturali a vario stadio evolutivo come descritte nelle carte della vegetazione, faunistica e di uso del suolo del Piano del SIC/ZPS "Ansa e Valli del Mincio": dovrebbero essere incluse nella RN, in quanto, come recita l'art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. 86/83, presentano i requisiti per essere "specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi".

Si propone di fare riferimento al criterio 2 per le aree per cui il PTC del Parco proponeva l'ampliamento della fascia di rispetto e della Riserva in località Soave e Angeli, e che presentano elevati livelli di naturalità e vulnerabilità ambientale (proposte di variante n° 4 parte, n° 8 parte);

Criterio 3 – Aree con destinazione d'uso agricola (seminativi) come da carta della destinazione d'uso del suolo, sopra citata: dovrebbero rientrare in aree di rispetto della RN, al fine di garantire la presenza di una zona "filtro" interposta tra le aree urbanizzate e gli ecosistemi pregiati limitrofi.

Ciò risulta particolarmente significativo nella fascia Sud della Riserva che confina con strada ad elevato traffico e con insediamenti commerciali estesi e fortemente impattanti. Per quella zona la definizione di area di rispetto è molto pertinente, in quanto, pur non presentando emergenze naturalistiche particolari, svolge un'importante funzione di filtro tra la strada trafficata, le aree urbanizzate che producono elevato inquinamento acustico e luminoso e le aree naturalistiche di maggior pregio.

Questa logica venne perseguita anche a suo tempo nella definizione dei confini istitutivi della riserva; nella fascia tra la ex SS e la Riserva infatti erano presenti già diverse aree di rispetto, che dovrebbero essere estese, per coerenza, lungo tutta la suddetta fascia, eccetto le aree urbanizzate industriali e residenziali, come detto sopra. Si suppone che questo sia stato il criterio con cui ha operato chi ha proposto i confini della Riserva anche nella revisione del 2000.

Si propone di fare riferimento al criterio 3 per le aree per cui il PTC del Parco proponeva l'ampliamento della fascia di rispetto, e che interessano aree agricole molto prossime a ecosistemi naturali e che svolgono quindi un ruolo di riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulla Riserva Naturale (proposte di variante n° 3, n° 4 parte, n° 5, n° 8 parte, n° 9 parte e n° 10 "Le Cerchie" e le "Ostie")











Criterio 4 – Centri aziendali agricoli posti ai margini della RN: dovrebbero essere scorporati dal perimetro della RN, in quanto non presentano caratteristiche di pregio naturalistico. L'esclusione potrebbe comportare un alleggerimento dei vincoli che gravano sui suddetti centri aziendali.

Criterio 5 – Ampliamenti finalizzati a riportare il confine della RN o delle aree di rispetto su elementi naturali o artificiali facilmente identificabili: si propone di utilizzare questo criterio per le proposte di ampliamento indicate dal PTC (n° 1 e n° 2). E' buona norma infatti individuare confini facilmente tabellabili e riconoscibili dai fruitori e dai proprietari stessi, al fine di facilitare il rispetto delle norme.

Per quanto riguarda il cantiere di lavorazione calcestruzzi posto in prossimità della rotatoria sulla SP ex SS 10 (incluso nella proposta di variante n° 8) si ritiene che, analogamente alla pista di prova dei mezzi di pertinenza dello stabilimento Marconi, sia incompatibile con le finalità di conservazione della RN e della zona di tutela ex art. 18 del PTC, come proposto. Si ritiene più congruo il suo inserimento nell'area di rispetto della RN, con possibilità di azionamento come zona AR "Aree critiche soggette a specifica disciplina", da assoggettare a convenzionamento con il Parco ai fini di una gestione più idonea con la natura del sito, in vista di una sua possibile dismissione o delocalizzazione.

Infine per quanto riguarda l'area ricreativa del Club "Amici del Lago", prossima al cantiere di lavorazione suddetto, si propone il suo inserimento nell'area di rispetto della riserva naturale, in quanto trattasi di area attrezzata per il tempo libero, ma posta in prossimità della zona umida.

Letto, firmato e sottoscritto

Dr. ALBERTO RICCI	Comandante Provinciale del Comando Provinciale di Mantova del Corpo Forestale dello Stato	
Dr. MASSIMO BATTISTI	Funzionario Confagricoltura Mantova	
Dr. RONDELLI GIANNI	Federazione Provinciale Coldiretti Mantova	
Dr. MORSELLI MATTEO	Federazione Italiana della Caccia Mantova	
Dr. MORENO DORINI	Confederazione italiana agricoltori Mantova	
Sig. ZANIBONI FRANCO	F.I.P.S.A.S Mantova	
DR. SIMONE MASSARI	LAV (Lega Anti Vivisezione)	
Dott.ssa SUSANNA PERLINI	Esperta di nomina provinciale	
Dott. CESARE MARTIGNONI	Esperto di nomina provinciale	
Dott. DANIELE CUIZZI	Esperto di nomina provinciale	
Dott.ssa SARA BELLELLI	Esperta di nomina provinciale	